

ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

via Inama, 5 – 38100 TRENTO (ITALY) Tel. 0039-0461-882289 - fax 0039-0461-882294 e-mail: issan@risc1.gelso.unitn.it http://www-issan.gelso.unitn.it

LA NUOVA LEGGE SUGLI ENTI NON COMMERCIALI E LE ONLUS. PER UNA LETTURA GUIDATA E COORDINATA DEL TESTO NORMATIVO

Alceste Santuari

Working Paper n. 5

INDICE

Prefazione	pag.	3
Introduzione	*	4
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460	*	5
Indice delle schede di lettura	*	5
Scheda 1	*	6
Sezione I - Enti non commerciali (E.N.C.)	»	7
Scheda 2	»	8
Scheda 3	»	9
Scheda 4	»	10
Scheda 5	»	11
Scheda 6	»	12
Sezione II - Organizzazioni non lucrative		
di utilità sociale (ONLUS)	»	13
Scheda 7	»	14
Scheda 8	»	15
Scheda 9	»	16
Scheda 10	»	19
Scheda 11	»	20
Scheda 12	»	22
Scheda 13	»	23
Scheda 14	»	24

PREFAZIONE

Dopo più di tre anni di gestione, il provvedimento di revisione della normativa fiscale delle organizzazioni *nonprofit* ha finalmente visto la luce.

Dopo molti dibattiti, anche accesi, sull'opportunità di un simile provvedimento, sulla necessità o meno di anteporre alla normativa fiscale l'adeguamento di quella civilistica, su quali organizzazioni e attività includere e quali no, tutti argomenti sui quali operatori e studiosi del *nonprofit* mantengono le loro posizioni più o meno favorevoli, si apre ora una nuova fase: quella dell'analisi, della comprensione e dell'applicazione del provvedimento.

I primi a dover impegnarsi a contribuire ad una buona e ampia applicazione della legge sono proprio gli istituti di ricerca che si interessano di *nonprofit*, e quindi anche il nostro Istituto. Questo quaderno è quindi il primo di una serie dedicata al provvedimento governativo ed ha lo scopo di chiarire i contenuti della legge, soprattutto a favore delle organizzazioni più piccole e meno dotate di risorse umane specializzate.

Nei prossimi mesi seguiranno altri contributi, più specialistici e anche più critici, rivolti a mantenere aperto un dibattito da cui possa scaturire un testo migliore. Un dibattito che dovrà far tesoro delle osservazioni di tutti e delle diverse esperienze maturate durante l'applicazione della normativa.

Carlo Borzaga

INTRODUZIONE

Quanto segue si propone come un primo strumento di ausilio e di supporto per coloro che – esperti professionisti, operatori ed accademici – si trovino, per necessità o per passione, a dover "fare i conti" con la nuova disciplina normativa riguardante il trattamento fiscale delle organizzazioni non profit.

L'intenzione è quella di fornire un quadro di riferimento generale, attraverso cui poter "leggere" il testo in modo coordinato e sistemico. A tale riguardo, infatti, il presente lavoro non ha alcuna velleità tecnica o di commento approfondito degli articoli che compongono il testo di legge, compito che spetta ad altri luoghi e autori.

L'obiettivo che queste pagine si prefiggono di realizzare è quello di permettere sia a neofiti sia ai tributaristi - navigatori di lunga data - una lettura sintetica della nuova disciplina.

In tal senso, il testo del decreto legislativo è stato organizzato e scomposto in schede, in cui vengono presentati gli argomenti e le problematiche di maggior rilievo che caratterizzano il provvedimento in parola.

L'auspicio di chi scrive è che in una materia tanto complicata e complessa, un po' di semplificazione possa davvero essere di aiuto, al fine di consentire una maggior comprensione di una legge che, per quanto migliorabile e perfettibile, costituisce un sicuro passo positivo sulla via del riconoscimento della realtà che le organizzazioni senza scopo di lucro rappresenta nel nostro Paese.

DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (pubblicato in G.U. 2 gennaio 1998, Supplemento ordinario n.1/L)

in attuazione dell'art. 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

INDICE DELLE SCHEDE DI LETTURA

Scheda 1: Iter storico del decreto

Sezione I: Enti non commerciali

Scheda 2: Acquisto e perdita della qualifica di Ente non

commerciale

Scheda 3: Raccolta fondi

Scheda 4: Redditi e scritture contabili

Scheda 5: Enti di tipo associativo

Scheda 6: Agevolazioni temporanee per trasferimenti di beni

patrimoniali

Sezione II: ONLUS

Scheda 7: Tipologie ammesse ed escluse

Scheda 8: Obblighi formali
Scheda 9: Obblighi sostanziali
Scheda 10: Finalità sociali implicite

Scheda 11: Agevolazioni e titoli di solidarietà

Scheda 12: Erogazioni liberali Scheda 13: Norme di rinvio Scheda 14: Abusi e sanzioni

ITER STORICO DEL DECRETO LEGISLATIVO

Aprile 1995

Il Ministro delle Finanze Fantozzi nomina la Prima Commissione "Zamagni"

Dicembre 1995

Il Ministro Fantozzi presenta un DDL governativo

Aprile 1996

Nuove elezioni politiche

Maggio 1996

Seconda Commissione "Zamagni" = schema di massima proposta di delegare il Governo ad emanare decreti legislativi

Dicembre 1996

L. 662/96 (testo collegato alla Finanziaria '97) art. 3, commi 186-192

Luglio 1997

Primo varo del decreto da parte del Governo

Settembre/Ottobre 1997

Parere della Commissione dei Trenta per le deleghe fiscali

14 novembre 1997

Approvazione del decreto legislativo sugli enti non commerciali e ONLUS

2 gennaio 1998

Pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

SEZIONE I:

ENTI NON COMMERCIALI (E.N.C.)

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

(Qualifica ente non commerciale)
Art. 1.

Oggetto principale:

attività essenziale per realizzare direttamente scopi primari indicati da legge, atto costitutivo o statuto

oppure

attività effettivamente svolta

(Perdita qualifica ente non commerciale) Art. 6.

esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo d'imposta, indipendentemente dallo statuto

l'ente è considerato commerciale ANCHE quando si registra una:

- a) prevalenza immobilizzazioni relative all'attività commerciale;
- b) prevalenza ricavi da attività commerciale rispetto alle normali attività istituzionali;
- c) prevalenza redditi derivanti attività commerciali rispetto contributi, erogazioni, sovvenzioni e quote associative;
- d) prevalenza costi relativi attività commerciali rispetto alle altre spese.

RACCOLTA FONDI

(Raccolte pubbliche occasionali di fondi) Art. 2.

Non costituiscono reddito imponibile:

a) raccolte fondi occasionali (campagne di sensibilizzazione, ricorrenze, ecc.)

b) contributi P.A. per convenzioni o accreditamenti in funzione di attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti

per queste attività = esenzione IVA e altri tributi

NB!

Un decreto Ministero Finanze stabilirà che cosa si debba intendere per attività occasionale

Scritture contabili richieste:

entro 4 mesi chiusura esercizio deve essere predisposto un apposito e separato rendiconto delle entrate e delle uscite (più relazione illustrativa) riferite a ciascun evento di raccolta fondi

REDDITI E SCRITTURE CONTABILI

(<u>Determinazione redditi e scritture contabili</u>) <u>Art. 3.</u>

per l'attività commerciale é necessaria la contabilità separata

in caso di attività promiscua, le spese ed i costi sono deducibili secondo il seguente rapporto:

Ammontare ricavi e proventi redditi impresa

ammontare complessivo ricavi e proventi

immobili utilizzati promiscuamente = deducibilità per rendite catastali o canone locazione come rapporto sopra

(Regime forfetario di determinazione del reddito)

Art. 4.

coefficienti di redditi per ricavi

- a) prestazioni di servizi
- 1. fino a Lit. 30 mil. = 10%
- 2. da 30.000.001 a 360 mil. = 25%
- b) altre attività
- 1. fino a Lit. 50 mil. = 10%
- 2. da 50.000.001 a 1 miliardo = 15%

per esercizio contemporaneo di prestazione servizi e altre attività = coefficiente riferito ai ricavi attività prevalente

se non si procede ad una distinta annotazione dei ricavi = presunzione di prevalenza per ricavi da prestazione di servizi

Scritture contabili

(Art. 8)

Riferimento: art. 20, D.P.R. n. 600/73

Enti soggetti a determinazione forfetaria del reddito *ex* comma 1, art. 109-bis T.U.I.R. che abbiano conseguito ricavi inferiori 30 mil. (prestazioni di servizi) ovvero 50 mil. (altre attività) = obblighi contabili assolti *ex* comma 166, art. 3, legge 23/12/96, n. 662.

ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

(Enti di tipo associativo) Art. 5.

per partiti, sindacati, organizzazioni di categoria, culturali, sport dilettantistico, promozione sociale e formazione extrascolastica della persona

non costituiscono attività commerciali quelle in diretta attuazione scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di:

a)

- -) propri associati o partecipanti
- -) altre associazioni con stessa attività che fanno parte della stessa organizzazione
- -) loro associati o partecipanti
- -) cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati *b*)

Per le associazioni di promozione sociale (quelle le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni) non costituiscono attività commerciali:

- -) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar c/o sedi
- -) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

purché strettamente complementari a quelle direttamente svolte in diretta attuazione degli scopi statutari e nei confronti dei soggetti di cui al punto a) (in questo caso anche organizzazione di viaggi e soggiorni da parte dei sindacati)

non costituiscono attività commerciali per sindacati e organizzazioni di categoria:

- 1. cessioni pubblicazioni in deroga al punto a) purché trattasi di contratti collettivi di lavoro:
- 2. assistenza prevalente agli iscritti, associati o partecipanti per applicazioni contratti e legislazione sul lavoro;

anche contro corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione

condizioni perché si possano realizzare a) e b):

Atto costitutivo e statuto debbono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata

- a) divieto distribuzione utili
- b) devoluzione patrimonio ad altre associazioni o fini di pubblica utilità
- c) obbligo redazione e approvazione rendiconto econ. e finanz.
- d) eliggibilità libera organi amministrativi (one head one vote)
- e) intrasmissibilità quote o contributi associativi (eccezione: *mortis causa*) e non rivalutabilità quote

da c) ed e) sono esclusi i sindacati

obbligo di adeguare statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Deroga per partiti, sindacati e organizzazioni di categoria: entro dodici mesi

AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER TRASFERIMENTI BENI PATRIMONIALI

(Agevolazioni temporanee trasferimento beni patrimoniali) Art. 9.

La cessione a titolo gratuito di aziende o beni patrimoniali a favore di E.N.C. non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né costituisce il presupposto per tassazione di sopravvenienze attive per il cessionario

Conditio sine qua non:

dichiarazione da parte E.N.C. di utilizzo del bene per lo svolgimento dell'attività

SEZIONE II:

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

TIPOLOGIE AMMESSE ED ESCLUSE

(Art. 10, comma 1)

- Associazioni (tra cui organizzazioni di volontariato *ex* L. 266/91 e ONG *ex* L. 49/87)
 - Fondazioni
 - Società cooperative (tra cui cooperative sociali *ex* L. 381/91)
 - Altri enti di diritto privato (con o senza personalità giuridica)

Per organizzazioni di volontariato, ONG e cooperative sociali sono fatte salve le condizioni di miglior favore

ENTI ECCLESIASTICI (Art. 10, comma 9)

Enti ecclesiastici ed associazioni di promozione sociale (le cui finalità sociali siano riconosciute dal Ministero degli Interni) sono considerate ONLUS solo per le attività *ex* comma 1, lett. a) (non si applica lett. c)

SI' Agevolazioni se tengono scritture contabili separate per le attività ONLUS

<u>Tipologie giuridiche escluse</u>:

(Art. 10, comma 10)

- Enti pubblici (tra cui le IPAB)
 - Società commerciali
 - Fondazioni bancarie
 - Partiti e movimenti politici
 - Sindacati
- Organizzazioni di datori di lavoro
 - Associazioni di categoria

OBBLIGHI FORMALI

Obblighi formali delle ONLUS (Art. 10, comma 1)

- statuti o atti costitutivi = atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata
 - Obbligo di bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lettera g)

SCRITTURE CONTABILI E OBBLIGHI FORMALI

(Art. 25)

Per beneficiare delle agevolazioni ONLUS devono:

a) per l'attività complessivamente svolta tenere scritture cronologiche e sistematiche:

- apposito documento (entro 4 m chiusura esercizio) situazione patrimoniale, economica e finanziaria
- distinzione attività istituzionale e commerciale

b) attività direttamente connesse:

- scritture contabili previste dal D.P.R. n. 600/73
- se ricavi annui inferiori 30 mil. (prestazioni servizi) ovvero 50 mil. (altre attività)

obblighi di cui sopra assolti se si tengono il libro giornale e l'inventario ex artt. 2216 e 2217 cod. civ.

organizzazioni di volontariato e ONG = rendiconto (ex art 20 D.P.R. n. 600/73)

se i proventi per 2 anni consecutivi sono superiori a 2 mld. (*ex* 1. 398/91) é necessaria relazione revisori contabili

enti ecclesiastici = obblighi contabili solo per le attività ONLUS

(Comunicazione all'anagrafe ONLUS) (Art. 11.)

E' costituita un'anagrafe unica ONLUS c/o il Ministero delle Finanze

Se si svolgono le attività previste all'art. 10 entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto: comunicazione attività svolta ed ogni modifica che faccia perdere ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate del domicilio fiscale dell'organizzazione in base a modello conforme approvato con decreto Ministero Finanze. La comunicazione é condizione necessaria per ottenere le agevolazioni

Entro sei mesi data di entrata in vigore del decreto il Min. Fin. emanerà uno o più decreti per definire le modalità di esercizio del controllo per valutare l'esistenza dei requisiti formali, nonché per verificare i casi di decadenza totale o parziale

OBBLIGHI SOSTANZIALI

Ambiti di attività e vincoli (Art. 10, comma 1)

a) Svolgere attività nei seguenti ambiti di intervento:

- 1. assistenza sociale e socio-sanitaria
- 2. assistenza sanitaria
- 3. beneficenza
- 4. istruzione
- 5. formazione
- 6. sport dilettantistico
- 7. tutela, promozione e valorizzazione cose di interesse artistico e storico
- 8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (escluse: attività abituale di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani)
- 9. promozione cultura e arte
- 10. tutela dei diritti civili
- 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (direttamente da fondazioni oppure Università)
- b) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (vedi comma 2)
- c) divieto di svolgere attività diverse da quelle della lett. a) salvo quelle ad esse direttamente connesse (vedi comma 5)
- d) divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita delle ONLUS (vedi comma 6) (sono ammesse: destinazioni imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della stessa ed unitaria struttura)
- e) impiego degli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse
- f) devoluzione patrimonio finale ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità (sentita l'apposita Authority)
- h) principio di democraticità = diritto di voto per:
 - Approvazione e modificazione statuto
 - Elezione organi direttivi

Sono escluse da questo principio le FONDAZIONI e gli ENTI RICONOSCIUTI dalle confessioni religiose con cui lo Stato italiano ha patti, intese o accordi (Art. 10, comma 7)

i) utilizzo locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure acronimo "ONLUS"

Sono escluse da questa disposizione gli ENTI RICONOSCIUTI dalle confessioni religiose con cui lo Stato italiano ha patti, accordi o intese

<u>Finalità di solidarietà sociale</u> (Art. 10, comma 2)

- Cessione beni e prestazione servizi <u>nei</u> settori:
 - 1. assistenza sanitaria
 - 2. istruzione
 - 3. formazione
 - 4. sport dilettantistico
 - 5. promozione cultura e arte
 - 6. tutela diritti civili

BENEFICIARI DELLE ATTIVITA'

- Persone svantaggiate
- Tipo svantaggio: fisico, psichico, economico, sociale e familiare
 - Collettività estere (aiuti umanitari)

Beneficiari ANCHE soci, associati, partecipanti, fondatori, C.d.A., benefattori, ecc. purché SIANO SOGGETTI SVANTAGGIATI ex comma 2, lett. a) (Art. 10, comma 3)

Attività direttamente connesse (Art. 10, comma 5)

Attività statutarie svolte nei SETTORI

- 1. assistenza sanitaria
- 2. istruzione
- 3. formazione
- 4. sport dilettantistico
- 5. promozione cultura e arte
- 6. tutela diritti civili

in assenza delle condizioni indicate
ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse
ma in ciascun esercizio e in ciascun settore:
non prevalenti rispetto a quelle istituzionali
relativi proventi non sup. 66% spese complessive della ONLUS

Distribuzione indiretta di utili

(Art. 10, comma 6)

Si considerano distribuzione indiretta di utili le seguenti fattispecie:

a) cessioni beni e prestazioni servizi a favore di soci, associati, C.d.A. a condizioni più favorevoli

SI vantaggi a favore di soci, associati, partecipanti e donanti se:

- Attività di tutela, promozione valorizzazione cose interesse artistico e storico e tutela e valorizzazione natura e ambiente
 - Significato puramente simbolico e valore economico modico
- b) acquisto beni e servizi ≯ valore normale
- c) emolumenti annui C.d.A. e sindaci/revisori → compenso max Presidente Collegio Revisori di S.p.A.
- d) pagamenti interessi passivi non → 4 punti T.U.S. a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati
- e) salari e stipendi non ➤ 20% dei CCNL per le stesse qualifiche per ONLUS

FINALITÀ SOCIALI IMPLICITE

Finalità sociali implicite

(Art. 10, comma 4)

Prescindendo commi 2 e 3 COMUNQUE sono inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei SETTORI

- 1. assistenza sociale e socio-sanitaria
- 2. beneficenza
- 3. tutela, promozione e valorizzazione cose di interesse artistico storico
- 4. tutela e valorizzazione natura e ambiente (esclusa raccolta e riciclaggio rifiuti urbani)
- 5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da fondazioni (ambiti e modalità saranno stabiliti da apposito regolamento Governativo)
- 6 promozione cultura e arte (con apporti economici dell'Amministrazione Centrale)

AGEVOLAZIONI E TITOLI DI SOLIDARIETÀ

Agevolazioni - Imposte sui redditi (Art. 12.)

- a) art. 111-ter TUIR: attività istituzionali non sono considerate attività commerciali (eccezione cooperative) nel perseguimento di esclusive finalità solidarietà sociale
 - b) proventi da attività direttamente connesse: no reddito imponibile

<u>IVA</u> (Art. 14.)

operazioni di divulgazione pubblicitaria: no prestazione servizi (esclusione IVA)

operazioni esenti:

- cessioni gratuite beni a favore Onlus
 - trasporto autoambulanze
 - ricovero e cura
- prestazioni educative, giovani e didattica, formazione professionale
 - prestazioni socio-sanitarie, assistenza domiciliare

<u>Certificazione corrispettivi</u> (Art. 15.)

No obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le attività istituzionali

Ritenute alla fonte (Art. 16.)

- no ritenuta 4% su contributi da EE.PP.
- sui redditi alle ONLUS le ritenute alla fonte = a titolo d'imposta

Esenzione imposta di bollo (Art. 17.)

No imposta per i documenti, istanze e contratti, copie, estratti, certificazioni delle ONLUS

<u>Tasse sulle concessioni governative</u> (Art. 18.)

Esenzione fiscale per atti e provvedimenti delle ONLUS

Imposte successioni e donazioni (Art. 19.)

Successioni e donazioni a favore di ONLUS non soggette all'imposta

<u>INVIM</u> (Art. 20.)

- Onlus esenzione per gli acquisti a titolo gratuito
- Imposta sostitutiva Invim comunale non è dovuta

Esenzioni tributi locali (Art. 21.)

Enti territoriali possono prevedere riduzioni dei tributi locali per le ONLUS

Imposta registro (Art. 22.)

a) Imposta fissa di Lit. 250.000 per trasferimenti di beni immobili e dir. reali immobiliari di godimento

Condizione: dichiarazione di utilizzo beni per la propria attività e realizzo effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto

b) atti costitutivi e modifiche Lit. 250.000

Esenzioni imposta sugli spettacoli (Art. 23.)

Onlus ed enti associativi:

No imposta per attività spettacolistiche se realizzate OCCASIONALMENTE per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

se

data comunicazione preventiva alla SIAE L'attività occasionale sarà definita da un decreto Mininistero Finanze

Lotterie, tombole, pesche (Art. 24.)

ONLUS possono organizzare lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

Titoli di solidarietà (Art. 29.)

Sottoscrizione di titoli di solidarietà per finanziare ONLUS = deduzione dal reddito d'impresa della differenza tasso effettivamente praticato e tasso di riferimento

(fondi raccolti devono essere oggetto di gestione separata)

EROGAZIONI LIBERALI

(Erogazioni liberali) (Art. 13.)

persone fisiche

detrazioni d'imposta per oneri sostenuti:

erogazioni liberali in denaro: fino a Lit. 4 mil. = detrazione al 19%

contributi associativi non sup. 2.500.000 versati da soci a società di mutuo soccorso = assicurare ai soci sussidi malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia (oppure, in caso di decesso, aiuto alle famiglie)

condizione:

erogazioni e contributi a mezzo banca, posta, o altre forme facilmente controllabili

imprese

oneri di utilità sociale deducibili ai fini reddito d'impresa:

- •erogazioni liberali da imprese non > 4 mil. o 2% reddito di impresa dichiarato
- spese impiego lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato per prestazione a favore ONLUS = deduzione fino al 5 per mille ammontare tot. spese prestazioni
- cessioni gratuite di prodotti inerenti attività d'impresa (derrate alimentari, prodotti farmaceutici) prossimi al ritiro dal commercio = non costituiscono ricavi

se costo produzione o acquisto beni ceduti non sup. 2 mil. = erogazione liberale

condizioni per le cessioni:

- comunicazione preventiva Uff. entrate
- (eccezione: beni facilmente deperibili e di modico valore)
- dichiarazione Onlus utilizzo diretto beni per finalità istituzionali

decadenza beneficio: no effettivo utilizzo diretto

• deducibilità fiscale per erogazioni liberali a favore di ONG e persone giuridiche: sì se soggetto erogante non usufruisce deduzioni Onlus

NORME DI RINVIO

Norme di rinvio (Art. 26.)

Alle ONLUS si applicano le norme sugli enti non commerciali

(in particolare raccolte fondi e trasferimento beni patrimoniali)

ABUSI E SANZIONI

Abusi e sanzioni (Artt. 27 e 28)

Vietato l'uso dell'acronimo ONLUS a soggetti diversi (sanzione: da 600.000 a 6 mil.)

Sanzioni personali:

- rappresentanti legali e membri CDA che si avvalgono dei benefici senza requisiti = sanzione amm. Lit. 2 mil. fino a Lit. 12 mil.
 - omissione comunicazione all'anagrafe ONLUS = sanzione da 200.000 a 2 mil.
- rappresentanti legali e membri CDA che consentono indebito risparmio di imposta sono obbligati solidalmente con il soggetto passivo o inadempiente delle imposte dovute, sanzioni e interessi